



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

| | |
|----------------|---|
| (RM) SIRENA | Presidente |
| (RM) MELI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (RM) SILVETTI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (RM) CARATELLI | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) MARINARO | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti |

Relatore SILVETTI MASSIMILIANO

Nella seduta del 20/10/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso depositato il 6 febbraio 2014, il ricorrente espone di aver sottoscritto, in data 10 aprile 1996, un contratto di mutuo con la banca resistente per l'erogazione dell'importo di £. 80.000.000,00 (€ 41.316,55), da restituire in n. 15 anni, con rata semestrale iniziale di £ 5.734.390 (pari a € 2.961,56).

Si trattava di un mutuo a tasso variabile, indicizzato al tasso ufficiale di sconto più uno spread di 5 punti percentuali, con un "minimo irriducibile" dell'8%.

Il mutuo veniva estinto anticipatamente nel corso del 2011.

In data 3 ottobre 2013, il ricorrente inoltrava reclamo alla banca, chiedendo il rimborso degli interessi superiori al tasso soglia per i periodi compresi tra il 1° aprile 2003 e il 30 giugno 2007, nonché tra il 1° aprile 2009 e il 30 settembre 2011, per complessivi € 3.000,00. Il superamento del tasso soglia sarebbe stato dovuto alla previsione in contratto del c.d. "floor" dell'8%, che non avrebbe determinato alcun beneficio in termini di riduzione

dello spread applicato al tasso di riferimento, in quanto quest'ultimo veniva fissato "almeno" all'8%.

La banca riscontrava negativamente il reclamo con lettera del 21 novembre 2013.

Pertanto il ricorrente dispiega ora dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario la domanda già articolata nel reclamo, volta ad ottenere il risarcimento delle somme illegittimamente riscosse dalla banca. Chiede, altresì, la refusione delle spese di assistenza legale, quantificandole in € 1.500,00, oltre IVA.

Costituendosi in giudizio, l'intermediario resistente eccepisce, in via preliminare, che il ricorso non sia ricevibile per incompetenza ratione temporis del Collegio, in quanto la vertenza concernerebbe profili di illegittimità di un contratto stipulato anteriormente al 1° gennaio 2009.

Nel merito, la banca rileva che l'impostazione sulla quale si fonda il ricorso è infondata.

Essa evidenzia come, nel 1996, la problematica dell'applicabilità ai mutui stipulati antecedentemente all'emanazione del primo dei decreti del Ministro del tesoro di individuazione dei tassi medi effettivi globali per le diverse categorie di operazioni, ai sensi dell'art. 2 della L. 7 marzo 1996, n. 108, è stata risolta dall'art. 1, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394 – "Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura", convertito con modificazioni in L. 28 febbraio 2001, n. 24 – in virtù del quale "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, 2° comma, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". Tale norma interpretativa – che sancisce il principio dell'irrelevanza della circostanza che il tasso pattuito alla stipula superi successivamente il limite di quello usurario individuato ai sensi della richiamata normativa ministeriale – troverebbe applicazione, secondo parte resistente, anche nei confronti dei contratti già in essere al 2 aprile 1997, data di pubblicazione del primo dei decreti di rilevazione dei tassi globali medi.

L'intermediario conclude quindi chiedendo, in via preliminare, che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in via subordinata e nel merito, che sia respinto, in quanto infondato.

DIRITTO

1. La fattispecie sottoposta al vaglio del Collegio concerne la sussistenza del diritto del mutuatario di ottenere la restituzione di somme riscosse in modo asseritamente illegittimo dall'istituto mutuante a titolo di interessi.
2. Prima di entrare nel merito della controversia, ci si deve soffermare sull'eccezione preliminare sollevata dalla banca.

Secondo la resistente, il ricorso sarebbe irricevibile in quanto relativo ad un contratto sottoscritto nel 1996: il Collegio non sarebbe pertanto temporalmente competente a poter conoscere della domanda.

L'eccezione è parzialmente fondata.

Si deve rilevare, al riguardo, che il ricorso ha ad oggetto la contestazione dell'usurarietà sopravvenuta del mutuo de quo, per i periodi compresi tra il 1° aprile 2003 e il 30 giugno 2007, nonché tra il 1° aprile 2009 e il 30 settembre 2011.

Ai sensi di quanto disposto dal 4° alinea del § 4, Sez. I, delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", emanate dalla Banca d'Italia il 18 giugno 2009, applicabili, *ratione temporis*, al caso di specie, "Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009".

Il Collegio, pertanto, non può esaminare il merito del ricorso con esclusivo riferimento alle contestazioni riferite dal ricorrente al periodo compreso tra il 1° aprile 2003 e il 30 giugno 2007 (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 3530 del 30 maggio 2014), potendo, invece conoscere della domanda relativa al periodo successivo al 1° gennaio 2009.

3. Riguardo al merito del ricorso - per ciò che attiene, dunque, le contestazioni relative al periodo intercorrente tra il 1° aprile 2009 e il 30 settembre 2011 - si deve osservare che il TAN previsto nel contratto era "pari a cinque punti in più del tasso ufficiale di sconto, nella misura, questo, di volta in volta determinata dalle competenti Autorità, in ogni caso, con il minimo irriducibile dell'8% annuo".

La doglianza del ricorrente, volta ad evidenziare l'usurarietà sopravvenuta del tasso con riferimento al periodo anzidetto, si fonda sulla previsione del c.d. "floor" dell'8%. In altri termini, nella prospettiva di parte attrice, il rapporto è stato caratterizzato da usurarietà sopravvenuta in quanto il valore minimo del TAN (i.e., il "floor") previsto dal contratto era pari all'8%, mentre, in tutti i trimestri del periodo compreso tra il 1° aprile 2009 e il 30 settembre 2011, il tasso soglia è stato inferiore al predetto valore dell'8%.

È utile ricordare, in proposito, che il Collegio di Coordinamento ha statuito che "i contratti di finanziamento a tasso variabile sono normalmente immuni dal rischio di usura sopravvenuta perché incorporano in sé un meccanismo di adeguamento ai tassi di mercato, salvo che si tratti di contratti a tasso variabile spuri, i quali prevedano un floor prossimo alla misura del tasso concordato" (Collegio di coordinamento, decisione n. 77 del 10 gennaio 2014).

Nella specie, è emerso all'esito dell'istruttoria che, nel periodo segnalato dal ricorrente (1° aprile 2009 e il 30 settembre 2011), il tasso soglia è sempre stato inferiore all'8% in riferimento a contratti della medesima tipologia di quello stipulato dalle parti.

La doglianza del ricorrente, con esclusivo riferimento al periodo contestato rispetto al quale il Collegio può conoscere della controversia, merita, quindi, accoglimento.

Per l'effetto, deve statuirsi che gli interessi corrispettivi a carico della parte ricorrente maturati in tale periodo di tempo siano dovuti in misura pari alla soglia di usura trimestralmente determinata. Conseguentemente, la banca è tenuta a restituire l'eventuale differenza già versata dal ricorrente, Sino alla concorrenza di € 3.000,00.

4. Le spese di assistenza professionale vengono liquidate in via equitativa in € 500,00.

5. Alla luce di quanto precede, il Collegio rigetta la domanda formulata con riferimento al periodo compreso tra il 1° aprile 2003 e il 30 giugno 2007, per incompetenza temporale.

Accoglie, invece, la domanda formulata con riferimento al periodo compreso tra il 1° aprile 2009 e il 30 settembre 2011, dichiarando l'usurarietà sopravvenuta del contratto in tale periodo. Per l'effetto, il Collegio dispone che gli interessi corrispettivi a carico della



parte ricorrente, maturati nell'anzidetto arco temporale, ove superiori alla soglia di usura trimestralmente determinata, siano dovuti in misura pari a tale soglia, l'eventuale differenza già versata dovendo essere restituita al ricorrente fino a concorrenza di € 3.000,00.

Dichiara tenuta la banca, infine, a corrispondere al ricorrente l'importo di € 500,00 a titolo di ristoro delle spese di assistenza professionale.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta l'usurarietà sopravvenuta del contratto nel periodo tra il 1° aprile 2009 e il 30 settembre 2011.

Dispone che gli interessi corrispettivi a carico della parte ricorrente, maturati in tale periodo di tempo, ove superiori alla soglia di usura trimestralmente determinata, siano dovuti in misura pari a tale soglia e per l'effetto dispone che l'eventuale differenza già versata sia restituita al ricorrente fino alla concorrenza di euro 3.000,00. Respinge ogni ulteriore domanda.

Dispone infine che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 500,00 a titolo di ristoro delle spese di assistenza professionale.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA